

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO-**

**ROMA**

**RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI**

**(Ricorso n. 8270/2021 R.G.)**

**PER:** MANFREDI dr. Magda, nata a Cosenza (CS) il 31.08.1965 e residente in Castrovillari in via Magna Grecia n.7, c.f. MNFMGD65M71D086Q, rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce ai sensi dell'art. 8 dell'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 134/2020, anche disgiuntamente, dall'avv. Natalina Raffaelli del Foro di Catanzaro, pec natalinaraffaelli@avvocaticatanzaro.legalmail.it, c.f. RFFNLN53C61C352Y, fax 0961-741178, e dall'avv. Generoso Bloise del Foro di Castrovillari, c.f. BLSGRS71M31E417V, fax 06 5806562, PEC generoso.bloise@pec.it, nel cui studio in Roma in Viale Trastevere n.209 è elettivamente domiciliata

**CONTRO:** AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del legale rappresentante p.t.

**E NEI CONFRONTI DI:** REGINE dr Gaetano, MASTROBERTI dr Antonio, COLACI dr Elisabetta, MARINI dr Gabriele, MORANDINI dr Simona,

**E DI:** MONTAGNA dr Vittorio, LATINO dr Alfonso, PAOLILLO dr Giuseppe, GIRONE dr Mauro

**avverso**

il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, recante "*Rettifica della graduatoria finale di merito della selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di 175 dirigenti di seconda fascia*", protocollo n. AGE.AGEDC001.REGISTRO\_UFFICIALE.0026189.27-01-2022-U del 27.01.2022, pubblicato sulla G.U. – 4 Serie Speciale n. 14 del 18.02.2022, con il quale sono state apportate modifiche alla graduatoria di merito approvata con atto prot. n. AGE.AGEDC001.REGISTRO\_UFFICIALE.0198385.22-07-2021-U e agli atti allegati sub A e B, nella parte in cui alla ricorrente non è stata riconosciuta la riserva dei posti,

già attribuitale nella graduatoria di merito approvata con atto n. AGE.AGEDC001.REGISTRO\_UFFICIALE.0173327 del 30.06.2021 e agli atti allegati sub A e B, e ne è stata perciò disposta l'esclusione dall'elenco dei vincitori, e, per quanto di rilevanza, i provvedimenti di nomina e di assunzione in servizio dei vincitori del concorso; per quanto di rilevanza lo stesso bando di concorso per il reclutamento di 175 dirigenti di seconda fascia posti di cui al provvedimento prot. n. 146687/2010 del 29.10.2010, art. 9; il verbale n.55 del 20.06.2016 della I Sottocommissione; la scheda di valutazione dei titoli allegati dalla ricorrente dr Magda Manfredi a esso allegata; nonché gli atti endoprocedimentali del concorso e, in particolare, i verbali della commissione esaminatrice relativi alla determinazione dei criteri di valutazione dei titoli di studio, di servizio e professionali e delle pubblicazioni; la graduatoria finale di merito nella parte in cui le è stato riconosciuto il punteggio complessivo di 73,37 punti e di soli 0,87 punti per titoli anziché il punteggio complessivo di punti 83,92 di cui punti 10,55 per titoli, e ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguente, e **per la declaratoria** del diritto della ricorrente a beneficiare della riserva di cui all'art. 1 del bando della procedura e a essere inserita nella graduatoria dei vincitori del concorso e di ogni altro atto o provvedimento comunque connesso, presupposto e/o conseguente

### **FATTO**

Con ricorso iscritto al n. **8270/2021 R.G.**, la dr Magda Manfredi ha impugnato innanzi all'Ecc.mo TAR Lazio il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. n. AGE.AGEDC001.REGISTRO\_UFFICIALE.0198385.22-07-2021-U del 22.7.2021, avente ad oggetto "*Rettifica della graduatoria finale di merito della selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di 175 dirigenti di seconda fascia*", e gli allegati A e B, con il quale sono state apportate modifiche alla graduatoria di merito approvata con atto n. AGE.AGEDC001.REGISTRO\_UFFICIALE.0173327 del 30.06.2021 e agli atti allegati sub A e B, nella parte in cui alla ricorrente non è stata riconosciuta la riserva

dei posti prima attribuitale e ne è stata perciò disposta l'esclusione dall'elenco dei vincitori, e, per quanto di rilevanza, i provvedimenti di nomina e di assunzione in servizio dei vincitori del concorso; lo stesso bando di concorso per il reclutamento di 175 dirigenti di seconda fascia posti di cui al provvedimento prot. n. 146687/2010 del 29.10.2010, art. 9, e ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, chiedendo **la declaratoria** del suo diritto a beneficiare della riserva di cui all'art. 1 del bando della procedura e a essere inserita nella graduatoria dei vincitori del concorso; nonché gli atti endoprocedimentali del concorso e, in particolare, i verbali della commissione esaminatrice relativi alla determinazione dei criteri di valutazione dei titoli di studio, di servizio e professionali e delle pubblicazioni, sconosciuti, e la graduatoria finale nella parte in cui le è stato riconosciuto il punteggio complessivo di 73,37 punti e di soli 0,87 punti per titoli e ogni altro atto o provvedimento comunque connesso, presupposto e/o conseguente.

A seguito dell'acquisizione della propria scheda di valutazione e del verbale n.2 del 10.02.2016, con cui la Commissione esaminatrice ha determinato i criteri di valutazione, la ricorrente, ritenendo errato il punteggio attribuitole sulla base dei titoli posseduti, ha proposto ricorso per motivi aggiunti avverso gli atti di concorso già impugnati, reiterando i motivi di gravame già denunciati e contestando la mancata attribuzione del giusto punteggio ai titoli da lei posseduti e allegati alla domanda.

A seguito di ricorso proposto dal dr Antonio Mastroberti, la Commissione esaminatrice, riesaminati i titoli da lui prodotti, gli ha attribuito l'ulteriore punteggio di 0,5 punti, e ha disposto la rettifica della graduatoria di merito degli idonei e dei vincitori già approvata e impugnata dalla ricorrente, così confermando l'esistenza di errori e irregolarità nella valutazione dei titoli, denunciata dalla ricorrente nel ricorso principale e nei motivi aggiunti.

Pertanto, la dr Magda Manfredi, col presente atto, ricorre per quanto di ragione a codesto Ecc.mo TAR Lazio, riproponendo i seguenti motivi di gravame, già proposti

avverso la precedente graduatoria e gli atti dell'intera procedura concorsuale, così come indicati in epigrafe

## **DIRITTO**

### **1. Violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 5 e 16 del d.p.r. n.487/1994, dell'art. 52 del d.lgs. n.165/2001, dell'art. 24 del d.lgs. n. 150/2009, nonché degli artt. 1 e 9 del bando di concorso – Eccesso di potere – Difetto di istruttoria – Falsa ed errata rappresentazione dei presupposti di fatto e di diritto**

L'Agenzia delle Entrate ha disposto l'esclusione della ricorrente dalla graduatoria dei vincitori, disconoscendo il suo diritto a beneficiare ad accedere a posto riservato al personale interno, impropriamente invocando l'art. 9 del bando di concorso e sul falso presupposto che la stessa non avrebbe adempiuto all'onere colà previsto di produrre la documentazione relativa ai titoli di riserva e/o di preferenza a parità di punteggio dichiarati nella domanda.

La procedura concorsuale per cui è causa è stata bandita nel lontanissimo 2010 e resta disciplinata dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti alla data di pubblicazione del bando (29.10.2010), e, in particolare, dagli artt. 5 e 16 del d.p.r. n. 487/1994 e dall'art. 52, co. 1 bis, del d.lgs. n. 165/2001, così come modificato dal d.lgs. n.150/2009.

Ora, ai sensi del combinato disposto degli artt. 5 e 16 del d.p.r. n. 487/1994, i titoli di riserva e di preferenza per cui è richiesta la produzione della relativa documentazione nel termine di quindici giorni dal superamento della prova orale, al fine di consentire alla Commissione di stilare la graduatoria dei vincitori non possono che essere quelli **tassativamente** elencati nell'art. 5 del d.p.r. n.487/1994, tra i quali non figura quello di "dipendente interno" all'amministrazione: la norma di base di carattere ordinamentale di cui all'art. 52 del d.lgs. n. 165/2001, nel testo vigente all'epoca, dispone che le progressioni fra le aree avvengono tramite concorso pubblico, ferma restando la

possibilità per l'amministrazione di destinare al personale interno, in possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno, una riserva di posti comunque non superiore al 50 per cento di quelli messi a concorso; tale "facoltà" diventa invece un obbligo in forza della successiva norma contenuta nell'art. 24 del d.lgs 150/2009. che **impone** alle amministrazioni di coprire, a decorrere dal 01.01.2010, i posti disponibili nella dotazione organica attraverso pubblici concorsi con riserva, non superiore al 50 per cento, a favore del personale interno; si tratta di norma collocata nel Titolo III, dedicato al sistema premiale, senza dubbio sorretta dalla finalità di valorizzare e premiare le risorse interne dotate di capacità e preparazione, la quale, **derogando alla norma generale dettata dall'art. 52, comma 1 bis del TU pubblico impiego nella parte in cui concede alle amministrazioni una semplice facoltà**, impone alle stesse l'obbligo di prevedere una riserva per gli interni (seppur quantificata nella sola misura massima) a partire dal primo gennaio 2010 (cfr. TAR Calabria – RC, I, 23.08.2010, n.914).

E' lo stesso art. 24 del d.lgs. n.150/2009, che, quasi a giustificare la sua presenza all'interno del titolo III, chiarisce che l'attribuzione dei posti riservati al personale interno è finalizzata a riconoscere e valorizzare le competenze professionali sviluppate dai dipendenti, in relazione alle specifiche esigenze delle amministrazioni, a riprova della volontà del legislatore di sbloccare risorse umane valide e preparate, in precedenza ingessate *sine die* nel sistema delle aree stagne, attraverso uno strumento premiale consistente **nell'obbligatoria attribuzione di una quota di riserva** nelle procedure concorsuale pubbliche bandite dal 01.01.2010.

Nella fattispecie all'esame, dunque, più che di riserva di posti bisognerebbe parlare piuttosto di posti riservati, che non rientrano nella previsione dell'art. 9 del bando di concorso, modellato sull'art. 16 del d.p.r. n. 487/1994 e relativo alle ipotesi di riserva tassativamente individuate all'art. 5 dello stesso d.p.r..

**2. Ancora violazione e falsa applicazione dell'art. 16 del d.p.r. n.487/1994 e dell' art.**

**9 del bando di concorso – Eccesso di potere – Difetto di istruttoria – Falsa ed errata rappresentazione dei presupposti di fatto e di diritto.**

In ogni caso non è esatto che la dr Manfredi ha ommesso di presentare la documentazione relativa al requisito richiesto dal bando per partecipare alla selezione riservata al personale interno: per come non mancherà di rilevare l'Ecc.mo TAR, la ricorrente non soltanto ha “dichiarato” nella domanda di partecipazione al concorso di essere dipendente di ruolo dell’Agenzia delle Entrate dal 22.02.1999 quale Funzionario di terza Area nelle posizioni economiche F4 ed F5, ma l’ha anche “certificato”, allegando la documentazione relativa al proprio curriculum lavorativo-professionale su modello predisposto dall’Agenzia, nel quale in automatico vengono indicate la data di assunzione e quelle di inquadramento nel profilo e nel livello giuridico ed economico, unitamente all’autodichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 28.12.2000 n. 445, accompagnata dalla copia fotostatica del documento di riconoscimento in corso di validità, così espressamente manifestando la propria volontà di partecipare alla selezione riservata al personale interno.

Posto dunque che la norma dell’art. 16 del d.p.r. n.487/1994, pedissequamente riportata nel bando di concorso, è finalizzata a consentire alla Commissione esaminatrice di stilare la graduatoria finale e di esaminare i titoli che danno diritto a riserva o a preferenza tutti nello stesso momento, alla scadenza del termine di quindici giorni dall'espletamento del colloquio, risulta del tutto legittima la produzione della certificazione già al momento della presentazione della domanda di ammissione, senza che ciò possa minimamente far venir meno l’obbligo per l’Amministrazione di applicare i titoli di riserva e/o di preferenza già allegati e documentati dalla candidata, dovendosi escludere qualsiasi eccesso di formalismo nell’interpretazione del bando di concorso, in favore di un criterio di tipo “sostanziale” (cfr. TAR Lazio-Roma, III, 10.05.2006, n.3408), ispirato ai principi

di leale collaborazione dell'Amministrazione, tanto più necessaria nella fattispecie in esame di fronte a una procedura concorsuale protrattasi per oltre undici anni!

**3. Violazione e falsa applicazione dell'art. 18 della L. n. 241/1990, dell'art. 43 del D.P.R. n. 445/2000 e dell'art. 16 del D.P.R. n. 487/1994 e degli artt. 1, 9 e 14 del bando della procedura – Eccesso di potere per violazione dei principi di ragionevolezza, proporzionalità e leale collaborazione –Eccesso di potere per difetto di istruttoria e falsità dei presupposti di fatto e di diritto – Violazione dell'art. 97 Cost. – Difetto di pubblico interesse**

Per come già detto, il bando di concorso, all'art. 1, co. 2, in applicazione dell'art. 24 del d.lgs. n.150/2009, destina il 50% dei posti messi a concorso al personale in servizio presso l'Agenzia delle Entrate, laureato, inquadrato da almeno otto anni di servizio nella terza Area funzionale, nelle posizioni economiche F3 o superiori, demandando al Direttore dell'Agenzia (art.10, co.2) l'approvazione della graduatoria di merito e la dichiarazione dei vincitori, tenuto conto della riserva dei posti a favore del personale interno e degli eventuali titoli di preferenza previsti dall'art. 5 d.p.r. n.487/1994.

**Non è contestato** dall'Agenzia delle Entrate che la dr Manfredi, in quanto dipendente di ruolo, munita di laurea e in possesso dell'anzianità di servizio nella posizione economica F3 o superiore dell'area terza da oltre otto anni alla data di scadenza della presentazione della domanda, avesse diritto a concorrere per i posti destinati al personale interno; tant'è che con atto n. AGE.AGEDC001.REGISTRO\_UFFICIALE.0173327 del 30.06.2021 e allegati sub A e B il Direttore dell'Agenzia aveva riconosciuto la riserva e aveva correttamente inserito la dr Manfredi tra i vincitori del concorso.

La successiva esclusione viene “giustificata” con il ritardo con cui la dr Manfredi avrebbe inviato la certificazione relativa ai titoli di riserva e/o preferenza posseduti di cui all'art. 9 del bando di concorso.

L'assunto dell'Amministrazione **oltre che falso è totalmente illegittimo: falso**, perché, per come già detto, la dr Manfredi ha certificato in autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. n.445/2000 i titoli di studio, lavorativi e professionali posseduti, allegando il curriculum nel formato predisposto dall'Agenzia, nel quale risulta inserito direttamente dall'Ufficio la data di assunzione e di inquadramento nella posizione economica posseduta; **illegittimo**, perché, **in violazione di quanto previsto dall'art.14 del bando di concorso, intitolato "Norme di salvaguardia", che espressamente dispone che si applichino, per quanto non previsto dallo stesso bando, le disposizioni normative e contrattuali vigenti in materia di svolgimento dei concorsi pubblici e di reclutamento di personale**, che **vietano** alla Pubblica Amministrazione di gravare il cittadino dell'onere di produrre documentazione di cui abbia già il possesso o per la quale sia competente per la certificazione.

La dr Manfredi ha dichiarato per ben due volte nella domanda di partecipazione di aver diritto a beneficiare della riserva del 50% dei posti di cui all'art. 1 del bando (all. A, punto 12, e all. B), e ha **certificato**, anche attraverso il curriculum vitae redatto su modulo predisposto dall'Agenzia d'ufficio su cui risultavano indicate le date di assunzione e di inquadramento nella posizione, il possesso dei titoli di studio e di servizio e professionali allegati (all. C), **titoli comunque già in possesso dell'Agenzia delle Entrate in quanto dalla stessa formati e detenuti nello stato matricolare**.

E, allora, nella fattispecie in esame, ai sensi dell'art. 16 del d.p.r. n. 487/1994, che l'art. 9 del bando ricalca e **che deve ritenersi applicabile in virtù dell'esplicito richiamo del successivo art. 14, non sussisteva** alcun obbligo di trasmissione della documentazione a comprova del possesso del titolo di riserva, trattandosi di titolo relativo all'inquadramento nell'area terza con posizione economica F3 e superiori con anzianità di otto anni di servizio nei ruoli dell'Agenzia delle Entrate, e perciò di **esperienze lavorative nell'ambito della medesima Amministrazione che gestisce la procedura**,



la quale avrebbe pertanto dovuto acquisire d'ufficio la documentazione a comprova, attinente in ogni caso a fatti di cui la stessa ha piena conoscenza: e. infatti, **l'art. 16 del d.p.r. n.487/1994, co.1., dispone espressamente che la produzione della documentazione relativa al titolo di riserva o preferenza “non è richiesta nei casi in cui le pubbliche amministrazioni ne siano in possesso o ne possano disporre facendo richiesta ad altre pubbliche amministrazioni.” e tale norma, in virtù del richiamo operato dal bando di concorso all'art.14, deve ritenersi immediatamente applicabile anche nel caso di specie.**

L'Ecc.mo TAR non mancherà di rilevare come la stessa Agenzia riconosca l'applicabilità alla procedura concorsuale del d.p.r. 487/1994 **nella sua interezza**, così richiamandolo (a differenza degli altri riferimenti normativi relativi solo a determinati articoli) sia nell'atto di approvazione della graduatoria del 30.06.2021 sia nell'atto di rettifica del 22.07.2021.

Il divieto per l'Amministrazione di chiedere all'interessato la produzione di documentazione relativa ad “*atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l'istruttoria del procedimento*”, di cui è in possesso che sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni, costituisce ormai principio fondamentale dell'attività amministrativa, ribadito dall'art. 18 della L. n.241/1990 e dall'art. 43 del d.p.r. n.445/2000: trattasi, per come acutamente ritenuto, **di applicazione del più generale principio di civiltà giuridica** (TAR Campania-Napoli, II, 10.09.2015, n. 4416).

Anche in materia concorsuale vige, dunque, il principio secondo cui la Pubblica Amministrazione **deve** acquisire d'ufficio i documenti necessari all'istruttoria già in suo possesso, in coerenza con le esigenze di semplificazione amministrativa ed in ossequio al divieto di aggravamento del procedimento (cfr., ex multis, C.S.,V, 27.07.2017, n. 3698 e 28.11.2011, n.6947).

Sul punto, è stato chiarito in giurisprudenza che è “*di portata generale la regola*

*secondo cui, sebbene il bando costituisce la lex specialis del concorso, ciò non toglie che le norme c.d. autoesecutive (quali, nella specie, quelle contenute nell'art. 18 della citata L. n 241 del 1990, vigente al tempo della pubblicazione del bando in esame) devono essere applicate, quando ne ricorrano i presupposti, ancorché non specificamente richiamate” (C.S., V, 14.06.2004, n.3796).*

E che la mancata produzione dell'estratto di servizio – documento peraltro già in possesso dell'amministrazione che potrebbe tranquillamente essere acquisito d'ufficio – non può costituire motivo di esclusione dalla procedura selettiva, per cui *“appare evidente l'illegittimità della clausola del bando (art. 9, co. 5), che prevede, a pena di esclusione, che il candidato consegni, al momento dell'espletamento della prova di selezione culturale, la documentazione di servizio rilasciata all'atto del collocamento in congedo”, trattandosi “di una certificazione rilasciata dalla medesima Amministrazione che ha bandito il concorso e gestisce la conseguente procedura concorsuale, attinente a fatti di piena conoscenza dell'amministrazione medesima”, conseguendone “- per un verso, l'amministrazione ben avrebbe potuto acquisire tali dati semplicemente attingendo ai propri archivi (senza onerare il candidato della produzione della attestazione a suo tempo rilasciata); - per altro verso, anche ad ammettere la legittima possibilità di porre tale onere a carico del candidato, in ogni caso il bando di concorso non può legittimamente prevedere, quale causa di esclusione, la mancata consegna di documenti recanti attestazioni di fatti, non solo già a conoscenza dell'amministrazione, ma in ordine ai quali è la stessa amministrazione che ha bandito il concorso ad avere il potere di certificazione.” (C.S., IV, 19.03.2015, n.1489; T.A.R. Sicilia -Palermo, II, 02.10.2014 n. 2385).*

In tal senso si è espresso ancora recentemente codesto Ecc.mo TAR Lazio, che ha ritenuto che *“in forza dell'art. 18 della L. n. 241/1990, anche in tema di concorsi pubblici l' amministrazione deve acquisire di ufficio le notizie di cui sia già in possesso e,*

comunque, non può far derivare conseguenze pregiudizievoli dalla mancata certificazione di notizie siffatte in capo ai partecipanti a una procedura concorsuale” rilevando che *“l’art. 18 della L. 7 agosto 1990, n. 241, prevede, tra l’altro: - “i documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l’istruttoria del procedimento, sono acquisiti d’ufficio quando sono in possesso dell’amministrazione procedente ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni. L’amministrazione procedente può richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti” (comma 2); - “parimenti sono accertati d’ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualità che la stessa amministrazione procedente o l’altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare” (comma 3)”* (TAR Lazio, I, 02.11.2020, n.11204).

Dunque, *“per questa tipologia di titoli, quindi, la mera indicazione nella fase di presentazione della domanda può essere ritenuta sufficiente, dovendo il ministero attivarsi anche di ufficio per verificare l’effettivo possesso dei titoli vantati o, quantomeno, provvedere a interpellare il ricorrente al fine di consentirgli di regolarizzare la documentazione (cd. soccorso istruttorio)”* (TAR Campania, Napoli, VI, 24.3.2016, n. 1617).

E, ancor più recentemente, codesto Ecc.mo TAR ha ribadito che *“La dichiarazione resa – al di là del nomen e della forma utilizzata – era insomma completa dei requisiti di validità (ed efficacia) richiesti dalla normativa e l’amministrazione era tenuta a considerarli e a valutarli”, sicché quest’ultima “non poteva dunque ... ai fini del punteggio pretermettere il rilievo dei titoli in questione comunque allegati dall’interessata”* (TAR Lazio-Roma, II, 19.01.2022, n.636).

Alla luce di quanto sopra, tenuto conto dell’espresso richiamo delle disposizioni di cui agli artt. 18 della L. n.241/1990, dell’art. 16 del d.p.r. n.487/1994 e dell’art. 43 del d.p.r. n.445/2000, appare evidente l’illegittimità dei provvedimenti impugnati.

#### **4. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 8 e 9 del bando – Difetto assoluto dei presupposti – Difetto di istruttoria – Difetto di pubblico interesse**

Fermo quanto innanzi, va comunque osservato che la trasmissione da parte del ricorrente dell'autodichiarazione in ordine al possesso del titolo che da diritto ad usufruire della riserva di posti non può neanche considerarsi tardiva.

La ricorrente ha, infatti, sostenuto l'esame orale 01.04.2021.

La norma di cui all'art. 8 comma 6 del bando prevede che *“al termine di ogni seduta dedicata al colloquio la Commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata. Detto elenco è reso pubblico nei locali dell'amministrazione secondo modalità comunicate ai candidati”*.

Senonché, l'Agenzia non ha mai provveduto a comunicare ai candidati le modalità di pubblicazione, né la collocazione del detto elenco; conseguentemente, non può considerarsi quale *dies a quo* del termine previsto dall'art. 9 del bando per la trasmissione della documentazione comprovante il possesso del titolo di riserva il *“giorno successivo a quello in cui ha sostenuto la prova orale con esito positivo”*. giacché la conoscenza del superamento della detta prova non è avvenuta in quel giorno.

E, in ogni caso, la dr Manfredi ha provveduto a trasmettere la dichiarazione relativa al possesso del titolo di riserva e di preferenza a parità di punteggio ben prima della conclusione delle prove orali (26 maggio 2021) e, pertanto, certamente in tempo utile a consentire all'Amministrazione di tenerne conto in sede di formulazione della graduatoria finale, anche in considerazione delle vistose anomalie rilevabili nello svolgimento del concorso, protrattosi per circa undici anni.

#### **5. Violazione e falsa applicazione dell'art. 1, dell'art. 6, co. 1 lett. b) e dell'art. 18 della L. 241/1990. - Violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità dell'azione amministrativa nonché del principio di leale collaborazione – Violazione dell'art. 2, dell'art. 97 e dell'art. 111 Cost. – Violazione dell'art. 6 della Convenzione**

## **EDU - Difetto di istruttoria – Difetto di pubblico interesse**

L'art. 1 della L. n. 241/1990, che costituisce norma fondamentale di indirizzo dell'azione amministrativa, dispone che i rapporti tra la Pubblica Amministrazione e il cittadino devono essere improntati ai principi di pubblicità e di trasparenza e di collaborazione e buona fede, vietando comportamenti che possano aggravare il procedimento amministrativo.

Tali principi, mutuati dall'art. 6 CEDU, trovano tutela di rango costituzionale negli artt. 2, 97 e 111 Cost..

Appare evidente che nella fattispecie in esame, anche in considerazione del lunghissimo protrarsi della procedura concorsuale, e in ossequio ai principi di trasparenza e leale collaborazione e di solidarietà, incombeva all'Amministrazione l'obbligo di richiamare l'attenzione di ogni candidato sul disposto dell'art.9 del bando, invitandolo a produrre la documentazione relativa ai titoli posseduti, e sulle conseguenze in caso di inottemperanza, e a esplicitare – se tale era l'interpretazione data dall'ufficio al combinato disposto degli art. 9 e 14 del bando – la deroga alle disposizioni normative vigenti in materia di pubblico concorso.

Su 23 concorrenti idonei aventi diritto alla riserva, ben 11 (9 con il primo provvedimento e 2 con il secondo) sono stati esclusi in forza dell'errata e illegittima applicazione dell'art. 9 del bando di concorso, successivamente adottata dall'Agenzia: se perciò circa il 50% degli idonei è caduto nella “trappola”, appare evidente che la “diversa” interpretazione della norma adottata dall'Agenzia delle Entrate, in dispregio degli atti normativi e regolamentari da essa stessa richiamati come conformativi della procedura, è gravemente viziata sotto il profilo della illogicità, della perplessità e della irragionevolezza.

E non possiamo non sottolineare il contrasto di linee interpretative che emerge dal comportamento degli stessi vertici dell'Agenzie delle Entrate e dagli uffici preposti, che

hanno reiteratamente assicurato ai candidati che non si rendeva necessaria alcuna integrazione o comunicazione di documenti, trattandosi di atti in possesso dell'Ente.

E d'altra parte è la stessa Agenzia delle Entrate che nella Comunicazione di servizio n° 32 del 20 luglio 2016 ricorda che le disposizioni normative vigenti in materia di svolgimento di concorsi pubblici e di semplificazione amministrativa costituiscono “*principi stabiliti in via generale per i rapporti tra pubblica amministrazione e privati dalla legge n° 241/1990 ( legge sul procedimento amministrativo) e dal d.P.R. n° 445/2000 ( Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), per cui al cittadino non possono essere richiesti documenti o informazioni già in possesso dell'amministrazione procedente, la quale, anche alla luce del più generale principio di collaborazione tra pubblica amministrazione e privati, è tenuta d'ufficio ad acquisire il documento in questione o copia di esso.*”

E, dunque, anche sotto tale profilo, deve ritenersi l'illegittimità del comportamento sleale mantenuto dall'Agenzia delle Entrate verso i propri stessi dipendenti e la conseguente nullità dei provvedimenti impugnati.

Fermo quanto innanzi, ed ancor più perché si è in presenza di fatti e documentazione noti ed in possesso dell'Amministrazione che ha bandito la procedura, non v'è dubbio che la stessa avrebbe dovuto fare uso del potere di soccorso istruttorio.

La materia dei pubblici concorsi, infatti, è retta dal principio generale, ricavabile dall'art. 6 comma 1 lett. b), della L. n. 241/1990, in base al quale le Amministrazioni debbono invitare i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Nella specie, trattandosi di un titolo posseduto anteriormente alla scadenza del termine di partecipazione ed avendo il ricorrente effettuato in sede di istanza la dichiarazione concernente il possesso del titolo concernente l'unica riserva prevista dal bando,

**certificandolo ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000**, non v'è alcuna incertezza circa l'esistenza del titolo di riserva e sulla validità e legittimità della sua produzione.

L'Agenzia quindi avrebbe dovuto non solo attivarsi anche d'ufficio per verificare il possesso del titolo vantato e dichiarato ma, qualora avesse nutrito dubbi sulla regolarità della sua produzione, avrebbe dovuto, quantomeno, provvedere a interpellare la ricorrente al fine di consentirle di regolarizzare la documentazione ovvero, avendo la ricorrente già spontaneamente prodotto la dichiarazione, tenerne conto.

Non trattandosi, quindi, di un'ipotesi in cui il requisito sia stato del tutto omesso nella domanda, prevale il *favor participationis* di cui l'istituto del soccorso istruttorio è applicazione.

In tal senso è stato affermato che *“la giurisprudenza ... ha da tempo riconosciuto che quest'ultima norma ha introdotto una regola procedimentale a carattere generale, come tale valevole anche nei concorsi pubblici che, in applicazione dei principi di buona fede e tutela dell'affidamento, consente ai soggetti, coinvolti nell'esercizio del potere, di regolarizzare o integrare la documentazione incompleta presentata e, nel caso di concorsi pubblici, l'attivazione del c.d. soccorso istruttorio è tanto più necessaria per le finalità proprie di tali procedure che, essendo dirette alla selezione dei migliori candidati a posti pubblici, non può essere alterata nei suoi esiti da meri errori formali, come accadrebbe se un candidato meritevole non risultasse vincitore per una mancanza facilmente emendabile con la collaborazione della P.A. stessa”* (C.d.S., IV, 15.03.2021, n. 2226).

Peraltro, come già detto, l'obbligo di soccorso istruttorio è stato configurato come ineludibile nel caso in cui si tratti di dichiarazioni riguardanti fatti e documentazione già noti ed in possesso dell'Amministrazione procedente (cfr. TAR Campania-Napoli, VI, 24.3.2016 n. 1617 e TAR Lazio-Roma, I, 02.11.2020, n. 11204 cit.).

Nella specie, peraltro, come già osservato, la ricorrente ha già provveduto, oltre che a dichiarare il possesso del titolo di riserva già in sede di domanda, all'invio, successivamente all'espletamento della prova orale, della dichiarazione sostitutiva concernente il detto titolo, che l'Amministrazione avrebbe dovuto pertanto certamente valutare. In ogni caso, la detta produzione avrebbe dovuto formare oggetto di soccorso istruttorio.

Ne deriva, anche sotto tali profili, l'illegittimità del provvedimento impugnato.

**6. Violazione e falsa applicazione dell'art. 6 comma 1 lett. b) e dell'art. 18 della L. 7 agosto 1990, n. 241, dell'art. 43 del D.P.R. n. 445/2000 e dell'art. 16 del D.P.R. n. 487/1994 – Illegittimità derivata**

Per quanto sopra detto, la previsione di cui all'art. 9 del bando di concorso, laddove richiede la produzione di certificazione relativa al titolo di riserva posseduto, anche in autodichiarazione ex artt. 46 e 47 del d.p.r. n. 487/1994, non può prescindere dal disposto dell'art. 14 dello stesso bando, che dispone che per quanto non previsto trovano applicazione le disposizioni normative e contrattuali vigenti in materia di svolgimento dei concorsi pubblici e di reclutamento di personale.

E, pertanto, la formulazione del bando imponeva comunque all'Agenzia l'obbligo di accertare d'ufficio i fatti di cui è a conoscenza, in presenza dell'avvenuta dichiarazione e certificazione già con la domanda di partecipazione del possesso del titolo, ovvero di azionare il soccorso istruttorio, richiedendo la produzione dell'autocertificazione (peraltro nella specie già spontaneamente inviata dalla ricorrente).

Le norme di cui all'art. 18 della L. n. 241/1990, all'art. 43 del D.P.R. n. 445/2000 ed al primo comma dell'art. 16 del D.P.R. n. 487/1994, concernenti il divieto per le Amministrazioni di richiedere la produzione o l'autocertificazione di notizie e/o atti di cui la stessa è già in possesso, sono, infatti, autoesecutive, e devono, pertanto, essere applicate indipendentemente dall'espressa previsione del bando (cfr. C.S., Ad. plen.



24.05.2011 n. 9).

E il bando stesso **deve** essere interpretato in modo conforme a legge, ovverossia nel senso che la previsione dell'obbligatorietà dell'autocertificazione sussista solo nel caso in cui si tratti di titoli correlati a fatti e documentazione che non sono già conosciuti ovvero in possesso dell'Amministrazione.

Ove non dovesse accedersi alla prospettata interpretazione conforme a legge, deve allora ritenersi l'illegittimità della *lex specialis* della procedura per cui è causa, ed in particolare dell'art. 9 del bando di concorso, che espressamente si impugna, appunto nella parte in cui, **in violazione delle norme in rubrica**, ha previsto il necessario invio nel termine di 15 giorni, a pena di esclusione, dei documenti in carta semplice o delle dichiarazioni sostitutive da cui risulti il possesso dei titoli suddetti alla data di scadenza fissata per la presentazione della domanda, anche laddove la relativa informazione ed i relativi riscontri siano relativi a notizie, atti e documenti formati dall'Agenzia stesso ovvero in suo possesso.

Richiamando quanto sopra dedotto e argomentato, ribadiamo che l'Amministrazione deve acquisire di ufficio le notizie di cui sia già in possesso e non può far derivare conseguenze pregiudizievoli dalla mancata certificazione di notizie siffatte in capo ai partecipanti a una procedura concorsuale e che, pertanto, è illegittimo il bando di concorso che preveda l'esclusione del candidato a causa della mancata trasmissione di documenti ovvero autocertificazioni concernenti attestazioni di fatti, non solo già a conoscenza dell'Agenzia, ma in ordine ai quali è la stessa Amministrazione che ha bandito il concorso ad avere per legge il potere di certificazione.

E' stato così ritenuto che *"l'art. 18 della L. 7 agosto 1990, n. 241, prevede, tra l'altro: (comma 2): "i documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l'istruttoria del procedimento, sono acquisiti d'ufficio quando sono in possesso dell'amministrazione procedente ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre*

*pubbliche amministrazioni. L'amministrazione procedente può richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti". (comma 3): "parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualità che la stessa amministrazione procedente o l'altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare". Alla luce di quanto disposto dalla disposizione ora riportata, appare evidente l'illegittimità della clausola del bando ... che prevede, a pena di esclusione, che il candidato consegni, al momento dell'espletamento della prova di selezione culturale, la documentazione di servizio rilasciata all'atto del collocamento in congedo. Nel caso di specie, si tratta di una certificazione rilasciata dalla medesima Amministrazione che ha bandito il concorso e gestisce la conseguente procedura concorsuale, attinente a fatti di piena conoscenza dell'amministrazione medesima. Ne consegue che: -per un verso, l'amministrazione ben avrebbe potuto acquisire tali dati semplicemente attingendo ai propri archivi (senza onerare il candidato della produzione della attestazione a suo tempo rilasciata); -per altro verso, anche ad ammettere la legittima possibilità di porre tale onere a carico del candidato, in ogni caso il bando di concorso non può legittimamente prevedere, quale causa di esclusione, la mancata consegna di documenti recanti attestazioni di fatti, non solo già a conoscenza dell'amministrazione, ma in ordine ai quali è la stessa amministrazione che ha bandito il concorso ad avere il potere di certificazione" (C.d.S., IV, 19.3.2015 n. 1489); e che è illegittima la previsione del bando di concorso nella parte che prevede l'esclusione anche per la mancata produzione della documentazione inerente al servizio all'interno dell'Amministrazione e, comunque, per documenti in possesso di quest'ultima Amministrazione, "così come si rivela illegittimo il provvedimento di esclusione. Di conseguenza è illegittimo anche l'impugnato provvedimento di esclusione del ricorrente e va, pertanto annullato." (TAR Lazio-Roma, I, 02.11.2020, n.11204).*

L'illegittimità della *lex specialis* si riverbera, dunque, sui provvedimenti impugnati,

mediante i quali l'Agenzia delle Entrate non ha riconosciuto alla ricorrente la riserva, nonostante il relativo titolo riguardasse attività lavorative svolte nell'ambito del proprio rapporto di servizio con la medesima Agenzia, e quindi fatti e documentazione già conosciuti o in possesso di quest'ultima e comunque allegati e certificati fin dalla data di presentazione della domanda.

\*\*\*\*\*

**7. Eccesso di potere per errata rappresentazione dei presupposti di fatto e di diritto – Difetto di motivazione – Contraddittorietà – Illogicità manifesta – Disparità di trattamento**

Ai sensi dell'art. 7 del bando di concorso la commissione esaminatrice aveva a disposizione ben 100 punti, così suddivisi: 20 punti per titoli accademici e di studio; 30 punti per titoli di servizio; 10 punti per incarichi svolti presso pubbliche amministrazioni; 10 punti per pubblicazioni scientifiche e accademiche; 15 punti per partecipazione documentata a commissioni, comitati o gruppi di lavoro; 15 punti per il giudizio globale sul profilo culturale e professionale.

Ora, su ben 100 punti a disposizione per la valutazione dei titoli, alla dr Manfredi, nonostante il poderoso curriculum lavorativo e professionale allegato, sono stati riconosciuti solo 0,87 punti: eppure, la dr Manfredi è in possesso di laurea conseguita con punteggio superiore a 105/110; è in possesso di abilitazione all'esercizio della professione forense; è in possesso di diploma di Master di specializzazione in Contabilità e bilancio della Scuola di Formazione IPSOA, di diploma del Corso di Alta Formazione in diritto societario presso l'Università Alma Mater di Bologna; ha partecipato a numerosi corsi di formazione professionale conseguendone il diploma con massima votazione; a numerosissimi corsi di aggiornamento e professionali; ha fatto parte di diversi gruppi di lavoro, ha ricoperto l'incarico di Capo Ufficio Controlli presso la Direzione Provinciale di Crotone e prima molteplici incarichi di reggenza dell'Ufficio di Rossano; ha svolto

incarichi di docenza; è stata componente del Nucleo di valutazione e componente dell'Osservatorio Regionale per l'adeguamento degli studi di settore; vanta almeno una pubblicazione sul sito intranet dell'Agenzia....E, francamente, il punteggio attribuito appare estremamente riduttivo e non adeguato ai titoli di studio e di servizio allegati e posseduti.

A seguito dell'acquisizione della propria scheda di valutazione e del verbale n.2 del 10.02.2016, con cui la Commissione esaminatrice ha determinato i criteri di valutazione, la ricorrente ha potuto rilevare gli errori e le irregolarità nell'attribuzione del punteggio relativo ai numerosi titoli posseduti e allegati.

**8. Eccesso di potere - Violazione del bando e dei criteri di valutazione di cui al verbale n.2 del 10.02.2016 - Illogicità manifesta- Disparità di trattamento – Falsa ed erronea rappresentazione dei presupposti di fatto e di diritto – Perplexità – Contraddittorietà – Difetto di istruttoria e motivazione”.**

La Commissione esaminatrice, dopo aver richiamato l'art. 7 del Bando di concorso, ha individuato nell'allegato 1 al verbale n.2 del 10.02.2016 i criteri di valutazione dei titoli posseduti da ciascun candidato.

Detti criteri, però, risultano disattesi e mal applicati nei confronti della ricorrente, per come si evince dalla scheda di valutazione allegata:

1. la Commissione ha attribuito al Corso di Alta Formazione su “Il controllo nelle società di capitali: teoria e prassi” e al titolo accademico conseguito presso l'Università Alma Mater di Bologna solo 0,25 punti, anziché 0,50 punti, ritenendo la materia del corso non attinente alle attività istituzionali dell'Agenzia delle Entrate; l'assunto della Commissione risulta evidentemente errato, posto che la conoscenza approfondita dei meccanismi attraverso cui si esercita il controllo delle società di capitali è necessaria al fine di individuare pratiche elusive delle disposizioni fiscali e di contrastare l'evasione fiscale da parte di società e singoli soggetti, tant'è che il corso era riservato ai funzionari

dell'Agenzia delle Entrate a ai militari della Guardia di Finanza.

2. Non è stato attribuito alcun punteggio per titoli di servizio prestato presso amministrazioni pubbliche o private per la durata di almeno un anno: la dr Manfredi, prima di transitare nell'Amministrazione Finanziaria, ha svolto le funzioni di Segretario Comunale dal 01.04.1993, in posizione apicale ex art.52 L. n.142/1990 nell'organizzazione amministrativa dei Comuni cui è stata assegnata: del tutto illegittima e arbitraria appare dunque l'omessa valutazione di tale servizio prestato in qualità di titolare di un ufficio in posizione di assoluta preminenza nell'organizzazione dell'ente locale per le funzioni di direzione e di coordinamento attribuite in base alla legge e per le responsabilità conferite; devono pertanto essere riconosciuti alla dr Manfredi per il servizio prestato presso altre amministrazioni pubbliche 0,5 punti per ogni anno di servizio prestato, per un totale di 2,5 punti.

3. Erroneamente, sempre con riferimento ai titoli di servizio, la Commissione esaminatrice non ha valutato né la nomina a componente del Nucleo di Valutazione a favore delle vittime dell'usura e della mafia, istituito presso la Prefettura di Crotone, di cui è parte necessaria un rappresentante dell'Agenzia delle Entrate, che, unitamente ai rappresentanti della Camera di commercio e della Banca d'Italia è chiamata a dare il proprio contributo tecnico in materia così delicata, né l'incarico di componente del Gruppo di Lavoro "Analisi e ricerca" (2003), l'incarico di referente del Gruppo di Lavoro "Analisi e ricerche" (2004) e l'incarico di componente del Gruppo di Lavoro "Frodi IVA" dal 24.02.2004 al 01.02.2009, all'esito dei quali la dr Manfredi è stata promotrice dei progetti che hanno portato alla modifica degli Studi di Settore per il commercio di abbigliamento e alcune modifiche recepite dalla Legge Bersani.

Ed è stata omessa ogni valutazione dell'incarico di Capo Ufficio Controlli svolto presso la Direzione Provinciale di Crotone e, prima, di Capo Area Accertamento presso l'Ufficio Locale di Rossano, dei molteplici incarichi di coordinamento di Team, di reggenza

dell'Ufficio di Rossano e dei risultati concretamente ottenuti.

In forza dunque dei criteri stabiliti dal bando di concorso e dalla stessa Commissione, alla dr Manfredi dovevano e devono essere riconosciuti 0,5 punti per ogni anno quale componente dei Gruppi di Lavoro e punti 0,3 quale componente del Nucleo di Valutazione, per un totale di ulteriori 2,80.

4. Del tutto incomprensibile è poi l'omessa attribuzione di un qualsiasi punteggio per il giudizio globale sul profilo culturale e professionale della ricorrente: dall'esame del poderoso curriculum professionale della dr Manfredi, emergono **con immediata evidenza** elementi che esorbitano dall'ordinaria diligenza del servizio reso, come confermato dall'attestato di lodevole servizio, anch'esso allegato alla domanda di partecipazione al concorso, costituendo attività di particolare rilevanza, connessa con la funzione istituzionale dell'Agenzia delle Entrate, la predisposizione di proposte innovative in materia fiscale, trasfuse poi in norme legislative valide sull'intero territorio nazionale; appare, pertanto, del tutto illogica e penalizzante l'omessa attribuzione **quanto meno** del punteggio di 5 punti.

5. La motivazione addotta nella scheda di valutazione della dr Manfredi risulta del tutto insufficiente a consentire di ricostruire le motivazioni per cui alla ricorrente non è stato attribuito il punteggio spettante sulla base degli stessi criteri di valutazione adottati dalla Commissione, con conseguente vizio di eccesso di potere per illogicità, perplessità e contraddittorietà e insufficienza della motivazione e per falsità dei presupposti di fatto e di diritto su cui essa si fonda, ed evidente disparità di trattamento rispetto agli altri concorrenti, cui invece sono stati valutati tutti i titoli allegati.

6. In definitiva, pertanto, il punteggio attribuito alla dr Manfredi per titoli deve essere corretto da 0,87 punti a 10,55, per un punteggio totale complessivo di 83,92, che la colloca in posizione utile nella graduatoria di merito.

**Istanza di integrazione del contraddittorio**

Considerato il numero elevatissimo di vincitori (172) e la conseguente impossibilità di notifica individuale del presente gravame, nonché il fatto che i candidati risiedono in svariate località d'Italia, si chiede che l'Ecc.mo Presidente voglia autorizzare, fin da subito, la notifica per pubblici proclami del presente gravame ai controinteressati ex art. 41, comma 4°, c.p.a., eventualmente mediante pubblicazione sul sito dell'Agenzia dell'Entrate, che rappresenta il canale individuato per le comunicazioni ai partecipanti al concorso, disponendone le relative modalità.

**In via istruttoria** si chiede che l'Amministrazione depositi il provvedimento impugnato nonché gli atti e i documenti in base ai quali l'atto è stato emanato, quelli in esso citati, e che, in mancanza, S.E. il Presidente, ovvero un Magistrato da lui delegato, ne ordini l'esibizione.

### **Istanza di adozione di provvedimenti cautelari**

Il *fumus* è nei fondati motivi di ricorso, che hanno trovato già adeguato riscontro nei provvedimenti adottati dal Consiglio di Stato nei confronti di alcuni dei ricorrenti ( Ordinanza del C.di S. 488/2022 su ricorso in appello n° 43/2022), nonché nell'Ordinanza n°1508/2022 adottata dal TAR Lazio, alla luce dei quali riproponiamo l'istanza di adozione di provvedimenti cautelari necessari e idonei ad assicurare l'integrale tutela dei diritti della ricorrente.

Il pregiudizio, grave ed irreparabile, è costituito dall'esclusione della ricorrente dall'ambito dei vincitori del concorso, con conseguente impossibilità di stipulare il relativo contratto di lavoro, per cui era stata già contattata per esprimere le preferenze per la sede di assegnazione, e di accedere alla qualifica dirigenziale e conseguire una prestigiosa collocazione lavorativa, peraltro nell'ambito della medesima Amministrazione e presso la propria Regione di appartenenza ( Calabria) le cui sedi sono state tutte ricoperte, anche dai vincitori del concorso che hanno riportato in graduatoria un punteggio inferiore a quello della ricorrente.

Infatti, a seguito dell'approvazione della graduatoria, l'Agenzia ha provveduto immediatamente alla contrattualizzazione e all'assegnazione delle sedi ai vincitori, i quali (come del resto aveva fatto la ricorrente prima della sua illegittima esclusione dall'elenco dei vincitori) hanno già espresso le preferenze per le sedi di assegnazione, e ha pubblicato ulteriori disponibilità per incarichi dirigenziali, alcuni dei quali di grande interesse per la ricorrente, quale quello di Direttore Provinciale di Matera.

Si fa presente, inoltre, che l'Agenzia delle Entrate, con avviso del 14 gennaio 2022, ha fissato nel 28 aprile 2022 la data per lo svolgimento della prova scritta del concorso pubblico per il reclutamento di centocinquanta (150) dirigenti di seconda fascia, da destinare alla direzione di uffici preposti ad attività operative di gestione, riscossione e contenzioso dei tributi di competenza dell'Agenzia dell'Entrate. E' di tutta evidenza che l'espletamento del concorso, peraltro con procedure accelerate, vanificherebbe definitivamente le legittime aspettative della ricorrente.

La sussistenza di un pericolo in mora irreparabile è stata di recente ritenuta dal Consiglio di Stato – Sez. VII, che con ordinanza n. 488 del 02.02.2022, in caso del tutto analogo, ha rilevato come la mera possibilità di ricostruzione della carriera all'esito del giudizio di merito, posta a base dell'ordinanza di rigetto dell'istanza cautelare, non sia in grado di realizzare una piena e rapida tutela delle aspirazioni di carriera della ricorrente.

Giova ricordare che la ricorrente era stata designata per ricoprire nella propria Regione l'incarico di Direttore Provinciale, successivamente sfumato per effetto della declaratoria di decadenza dalla graduatoria dei vincitori. E' di tutta evidenza che il mancato conferimento dell'incarico, peraltro in una posizione apicale, rappresenta una importante perdita di *chance*, impedendo alla ricorrente di iniziare una carriera, che quindi non potrebbe essere ricostruita *a posteriori*.

Per evitare che il ricorso venga deciso quando il pregiudizio lamentato si sarà ormai irreversibilmente prodotto, si chiede, pertanto, che in via cautelare venga disposta la



sospensione del prosieguo della procedura, per quanto di interesse, ovvero l'inclusione con riserva della ricorrente nell'elenco dei vincitori, ovvero, in ogni caso, che vengano adottate le misure cautelari più idonee ed efficaci per impedire che la ricorrente, nelle more della definizione del giudizio, subisca pregiudizi derivanti dall'illegittima esclusione dall'elenco dei vincitori, quali appunto la nomina in suo luogo di concorrenti che non avrebbero dovuto essere inclusi nello stesso, con perdita della *chance* di ottenere una sede il più possibile vicina al luogo di residenza suo e della propria famiglia, e che, comunque, **sia fissata celermente l'udienza di discussione nel merito del ricorso ex art. 55, co. 10, cod. proc. amm., nelle date già fissate per la discussione di ricorsi di analogo oggetto e contenuto.**

Si rassegnano, pertanto, a integrazione e specificazione delle conclusioni già rassegnate nel ricorso principale e nei motivi aggiunti, le seguenti

#### **CONCLUSIONI**

Voglia l'Ecc.mo TAR Lazio -Roma, contrariis reiectis, previa adozione dei provvedimenti cautelari richiesti, **dichiarare illegittimi e annullare** il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, recante "*Rettifica della graduatoria finale di merito della selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di 175 dirigenti di seconda fascia*", protocollo n. AGE.AGEDC001.REGISTRO\_UFFICIALE.0026189.27-01-2022-U del 27.01.2022, pubblicato sulla G.U. – 4 Serie Speciale n. 14 del 18.02.2022, con il quale sono state apportate modifiche alla graduatoria di merito approvata con atto prot. n. AGE.AGEDC001.REGISTRO\_UFFICIALE.0198385.22-07-2021-U e agli atti allegati sub A e B, nella parte in cui alla ricorrente non è stata riconosciuta la riserva dei posti, già attribuitale nella graduatoria di merito approvata con atto n. AGE.AGEDC001.REGISTRO\_UFFICIALE.0173327 del 30.06.2021 e agli atti allegati sub A e B, e ne è stata perciò disposta l'esclusione dall'elenco dei vincitori, e, per quanto di rilevanza, i provvedimenti di nomina e di assunzione in servizio dei vincitori del

concorso; per quanto di rilevanza lo stesso bando di concorso per il reclutamento di 175 dirigenti di seconda fascia posti di cui al provvedimento prot. n. 146687/2010 del 29.10.2010, art. 9; il verbale n.55 del 20.06.2016 della I Sottocommissione e la scheda di valutazione dei titoli posseduti e prodotti dalla ricorrente dr Magda Manfredi a quello allegata; nonché gli atti endoprocedimentali del concorso e, in particolare, i verbali della commissione esaminatrice relativi alla determinazione dei criteri di valutazione dei titoli di studio, di servizio e professionali e delle pubblicazioni; la graduatoria finale di merito nella parte in cui le è stato riconosciuto il punteggio complessivo di 73,37 punti e di soli 0,87 punti per titoli anziché il punteggio complessivo di punti 83,92 di cui punti 10,55 per titoli, e ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguente, e **riconoscere e dichiarare** il diritto della ricorrente a beneficiare della riserva di cui all'art. 1 del bando della procedura e a essere inserita nella graduatoria dei vincitori del concorso, e ogni altro atto o provvedimento comunque connesso, presupposto e/o conseguente; per l'effetto, dichiarare il diritto della dr Magda Manfredi al ricollocamento nella graduatoria finale di merito in posizione utile, quale vincitrice del concorso e all'adozione di ogni altro necessario e conseguente provvedimento.

Con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre rimborso forfettario spese, IVA e CAP se dovuti.

Si allegano: 1) Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. n. AGE.AGEDC001.REGISTRO\_UFFICIALE.0026189.27-01-2022-U del 27.01.2022 e gli allegati A e B; 2) Ordinanza C.S., VII, n. 488/2022); 3) Ordinanza TAR Lazio n°1508/2022.

Valore indeterminabile; C.U. € 325,00 (pubblico impiego)

(Avv. Natalina Raffaelli)

(Avv. Generoso Bloise)



